

A tutti i mediatori

Carissimi,

come già precedentemente comunicato, il comma 20 bis dell'art. 83, del D.L. n. 28 del 30.04.2020 consente a tutti gli Organismi di mediazione lo svolgimento con modalità telematiche nel periodo compreso tra l'11 maggio ed il 31 luglio p.v., salvo successive proroghe.

L'incontro in modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti del procedimento sono tutte d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso di cui si deve dar conto anche nel verbale.

Dal 4 maggio u.s., l'Organismo si è adoperato al fine di ottenere la manifestazione del consenso, inviando alle parti una comunicazione a mezzo pec, ricevuta per conoscenza anche dal mediatore interessato al fine di agevolare la circolarità delle informazioni.

La piattaforma telematica da utilizzare verrà decisa di volta in volta dal singolo mediatore il quale avrà cura di utilizzare piattaforme di video-collegamento che offrano sufficienti standard di diffusione e sicurezza, oltre alla possibilità di eseguire sessioni separate con ciascuna parte, condividere documenti, gestire documenti riservati, ecc. e ciò eventualmente anche a mezzo fax, e-mail ecc.

Al fine di agevolare la scelta, si segnala che i software indicati dal Ministero della Giustizia, e che pertanto, dovrebbero garantire un buon grado di sicurezza informatica sono: Skype for Business e Microsoft Teams; il CNF, inoltre, utilizza StarLeaf.

Qualora tutte le parti del procedimento abbiano manifestato il consenso allo svolgimento della sessione con la modalità telematica, sarà onere del mediatore concordare con gli avvocati delle parti la data e la piattaforma per lo svolgimento dell'incontro e comunicarlo all'Organismo il quale provvederà alle rituali comunicazioni.

Al fine di ottenere il consenso della parte invitata che non ha ancora aderito al procedimento di mediazione si raccomanda di concordare con la parte istante una data non inferiore a 15 giorni al fine di consentire alla segreteria l'invio della comunicazione a/m raccomandata a.r. e la ricezione del relativo avviso di ricevimento nonché la possibilità per la parte invitata di aderire manifestando il proprio consenso.

L'incontro di mediazione avverrà, nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria dell'Organismo (su indicazione del mediatore), accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni che verranno comunicate di volta in volta dal mediatore alle parti e riservata esclusivamente alle parti del procedimento e all'eventuale mediatore tirocinante.

L'Organismo non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso personali, qualora soggetti terzi

intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte durante l'incontro di mediazione.

A tal fine il mediatore potrà richiedere alle parti ed ai rispettivi difensori una apposita dichiarazione di riservatezza.

Il mediatore darà atto nel verbale che l'incontro di mediazione avviene in via telematica e che le parti hanno manifestato esplicitamente il loro consenso.

Le parti, all'interno di sessioni riservate, avranno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderino non sia resa nota alla controparte e ciò anche a mezzo fax, e-mail ecc.

Durante l'incontro il mediatore potrà gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti e tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa.

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione

*Avv. Ferdinando Izzo*